

BStGer RR.2025.169 vom 4. Februar 2026

Bundesstrafgericht, 2026-02-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2025.169

FR: TPF RR.2025.169 du 4 février 2026

IT: TPF RR.2025.169 del 4 febbraio 2026

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna a scopo di confisca (Art. 74a AIMP)

Erwägungen

E. 1.1

La Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale giudica i ricorsi contro le decisioni di prima istanza delle autorità cantonali o federali in materia di assistenza giudiziaria internazionale, salvo che la legge disponga altrimenti (art. 25 cpv. 1 legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale [AIMP; RS 351.1] del 20 marzo 1981, unitamente ad art. 37 cpv. 2 lett. a legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71] del 19 marzo 2010).

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dal Secondo Protocollo addizionale alla CEAG dell'8 novembre 2001, entrato in vigore il 1° dicembre 2019 per l'Italia e il 1° febbraio 2005 per la Svizzera (RS 0.351.12), dall'Accordo italo-svizzero del 10 settembre 1998 che completa e agevola l'applicazione della CEAG (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero), nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS; non pubblicato nella RS ma consultabile sulla piattaforma di pubblicazione Internet della Confederazione alla voce "Raccolta dei testi giuridici riguardanti gli accordi settoriali con l'UE", 8.1 Allegato A). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre 1990, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge sull'assistenza in materia penale, unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. 1 n.

E. 1.3

La procedura di ricorso è retta dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021) e dalle disposizioni dei pertinenti atti normativi in materia

di assistenza giudiziaria (art. 39 cpv. 2 lett. b LOAP e

- 5 -

12 cpv. 1 AIMP; v. DANGUBIC/KESHELAVA, Commentario basilese, 2015, n. 1 e segg. ad art. 12 AIMP), di cui al precedente considerando.

E. 1.4

Nella misura in cui sulla relazione n. 1 presso la banca C., intestato al MP-TI, sono depositati valori patrimoniali derivanti dalla vendita d'immobili di cui la ricorrente era proprietaria, la legittimazione è data.

E. 1.5.1

Il termine di ricorso contro una decisione finale è di trenta giorni dalla comunicazione per scritto della decisione (art. 80k AIMP). L'autorità d'esecuzione e l'autorità di ricorso notificano le loro decisioni all'avente diritto abitante in Svizzera (art. 80m cpv. 1 lett. a AIMP). Nel caso di una SA la decisione va di principio notificata al domicilio legale giusta l'art. 117 cpv. 2 dell'ordinanza sul registro di commercio (ORC; RS 221.411), riservata la facoltà di iscrivere nel registro di commercio altri indirizzi situati in Svizzera, in particolare un indirizzo di liquidazione o una casella postale (art. 117 cpv. 5 ORC; v. più ampiamente VON DER CRONE, Aktienrecht, 2a ediz., 2020, pag. 102).

E. 1.5.2

In concreto, la decisione di chiusura del 7 aprile 2025 è stata intimata dal MP-TI, a mezzo raccomandata, all'indirizzo fino a quel momento noto alle autorità e altresì iscritto nel Registro di commercio del Cantone Ticino, ovvero in via Z., 6942 Savosa (v. act. 1.2, pag. 9 e act. 6.1). L'8 aprile 2025 l'invio raccomandato è stato rinviato al mittente in quanto il destinatario risultava irreperibile all'indirizzo indicato (v. act. 6.2). Con scritto del 17 aprile 2025, il MP-TI ha per tanto segnalato all'Ufficio del registro di commercio "che nell'ambito di un procedimento rogatorio è emerso che A. SA non ha più una sede. Tutta la corrispondenza trasmessa in via Z., 6942 Savosa ritorna al mittente con l'indicazione che l'indirizzo è errato. Vi prego pertanto di procedere conformemente all'art. 934a CO" (act. 1.6).

Orbene, questa Corte rileva innanzitutto che toccava alla ricorrente, al momento in cui si è trasferita da Savosa a Lugano, organizzarsi in maniera da continuare a ricevere tutta la corrispondenza a lei destinata. Essendo al corrente già da tempo della rogatoria pendente (v. anche decisione di entrata in materia e incidentale del 22 agosto 2016, atto 2 incarto MP-TI) e dovendo attendersi una decisione da parte dell'autorità, essa doveva inoltre comunicare senza indugio al MP-TI il cambiamento d'indirizzo (in ogni caso un recapito postale) onde evitare il rischio di rendersi irreperibile all'autorità penale. Tale omissione è inconciliabile con l'obbligo di agire secondo il principio della buona fede giusta l'art. 5 cpv. 3 Cost. (v. anche sentenza del Tribunale penale federale RR.2012.93-95 del 18 luglio 2012 consid. 2.2 con rinvii), ma anche con gli obblighi di diligenza di qualsiasi organo societario (v. art. 717 cpv. 1 CO), visto che non si capisce come si possa amministrare seriamente una SA senza avere un recapito postale, e questo non solo nei normali rapporti con le autorità, poco importa se

- 6 -

penali, fiscali o amministrative, ma anche in quelli con i propri partner commerciali. La dottrina sottolinea giustamente il fatto che la sede di una persona giuridica debba sempre essere “fissa e determinata” (CHENAUX/PHILIPPIN/BLANC, *Droit suisse de la société anonyme*, 2025, pag. 37). Di fatto, una società senza una propria sede ex art. 56 CC, è una società impossibilitata ad intrattenere rapporti giuridici di qualsiasi tipo e non a caso, in base all’art. 934a CO, se un’impresa individuale non dispone più di un domicilio legale, l’Ufficio del registro di commercio la cancella d’ufficio dal registro qualora la diffida pubblicata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio sia rimasta infruttuosa. Nel caso concreto non si è arrivati a tanto, ma non certo per l’agire motu proprio degli amministratori della società, ma solo per reazione alla predetta segnalazione del MP-TI, che per ammissione stessa della ricorrente l’ha portata “a sanare la propria lacuna e meglio in giugno 2025, a seguito di intimazione dell’URC su foglio ufficiale” (act. 1 pag. 4). Pretendere dal MP-TI che oltre a segnalare rettamente all’Ufficio registri l’assenza di recapito di una società, debba poi monitorare la situazione e verificare se in seguito (addirittura mesi dopo) la società abbia sanato questa grave irregolarità, non è ragionevolmente pretendibile e contrasta con l’obbligo di celerità ex art. 17a AIMP. Spettava piuttosto agli organi della società farsi parte attiva e verificare se la prolungata assenza di un recapito abbia avuto delle ripercussioni sia nei propri rapporti giuridici di tipo privato, sia in quelli con le autorità, tanto più che, come si è visto, essa era da lungo tempo a conoscenza di una procedura rogatoria che la riguardava. Sostenere che “ritenuti i numerosi cambiamenti degli organi societari negli anni, nonché il lungo tempo trascorso dalla decisione di chiusura [sic] del 2016, la ricorrente non poteva assolutamente aspettarsi la notifica di una decisione che la toccasse direttamente, come quella impugnata” di cui sarebbe “venuta a conoscenza solo per il tramite della lettera trasmessale dal legale di B.” (act. 1 pag. 5), è al limite del temerario.

Visto quanto precede, per il computo dei termini di ricorso fa stato la notifica del

E. 2

Accordo italo-svizzero; DTF 142 IV 250 consid. 3; 140 IV 123 consid. 2; 137 IV 33 consid. 2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Il principio di favore vale anche nell’applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 n. 2 CAS, 39 n. 3 CRic e art. I n. 2 Accordo italo-svizzero). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).

E. 7

aprile 2025, motivo per cui il ricorso del 6 novembre 2025 è palesemente tardivo e quindi inammissibile.

2. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 PA). La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP, 63 cpv. 4bis PA, nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 4'000.–, a carico della ricorrente; essa è coperta dall’anticipo delle spese di fr. 6'000.– già versato. La Cassa del Tribunale restituirà alla ricorrente il saldo di fr. 2'000.–.

- 7 -